

Deliberazione n.100/2016/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

Adunanza del 25 ottobre 2016

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto



dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto dell'esercizio 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, depositata il 18 aprile 2014 (pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'8 maggio 2014);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2013 sono stati trasmessi ai sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, agli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 0004974 del 13 ottobre 2014;

Preso visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione del Comune di **PORTOMAGGIORE (FE)**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 110/2015/INPR del 24 giugno 2015 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione dei questionari concernenti il rendiconto 2013 relativamente ai quali svolgere l'attività di controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;

Tenuto conto di quanto rappresentato dall'Ente con note n. 4976 del 4 maggio 2016, n. 5106 del 5 maggio 2016, n. 5936 del 27 maggio 2016, n. 6214 del 3 giugno 2016, n. 6923 del 22 giugno 2016, n. 7156 del 30 giugno 2016, n. 8694 del 10/08/2016, n. 9742 del 7 settembre 2016, n. 10599 del 5 ottobre 2016 e n. 10981 del 14 ottobre 2016;

Ritenuto, pertanto, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 55 del 24 ottobre 2016 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 25 ottobre 2016;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2016 il relatore Federico Lorenzini;

premesse che

dalla relazione dell'organo di revisione del Comune di PORTOMAGGIORE (FE) sul rendiconto 2013 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta emerge la seguente irregolarità suscettibili di specifica "pronuncia" ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: disavanzo effettivo per accertamento di entrata prive di titolo giuridico.

Considerato in diritto

L'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dagli articoli 119, comma sesto, Cost. e 202, comma 1, TUEL e di ogni altra grave irregolarità contabile o finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che, avendo ad oggetto l'azione amministrativa nel suo complesso e servendo ad assicurare che l'uso delle risorse pubbliche avvenga nel modo più efficace, economico ed efficiente, tralascerebbe di occuparsi anche degli aspetti di natura finanziaria e della struttura e della gestione del bilancio che, viceversa, costituiscono l'oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

Qualora dall'esame delle relazioni pervenute o eventualmente anche sulla base di altri elementi, le sezioni regionali accertino che l'ente abbia assunto comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria ovvero che non abbia rispettato gli obiettivi posti dal patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.




In tale quadro legislativo, è stato inserito l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 il quale, rafforzando il controllo reso dalla Corte dei conti, ha stabilito che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

Inoltre, il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha, tra l'altro, ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo, all'art. 3, comma 1, lettera e), che l'accertamento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di *"squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Disavanzo effettivo per accertamento di entrata prive di titolo giuridico

Dall'esame del questionario e dall'attività istruttoria svolta è emersa la presenza di residui attivi erroneamente conservati in fase di rendiconto 2013, come di seguito descritto, che hanno determinato un avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 23.119,52 ed un avanzo per spese in conto capitale pari ad € 11.465,22 del tutto fittizi.

a) Nel rendiconto 2013 risulta un residuo attivo pari ad € 214.554,47 relativo al fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge 549/1995. In risposta alla richiesta di supplemento di chiarimenti istruttori l'Ente ha comunicato che *"L'anticipazione L. 549-1995 fu accesa nel 2009 e riguardava la progettazione di un'opera del costo complessivo di € 3.000.000 di cui € 900.000,00 finanziabili mediante ricorso al credito e per € 2.100.000 con fondi FAS (fondo aree sottoutilizzate) ... Il 16-02-2013 scadeva il termine tassativo per rimborsare a CDP spa la somma effettivamente utilizzata sul FRP, secondo le varie opzioni consentite dalla Circolare CDP 1250-2003. Tra le opzioni sussisteva la possibilità di trasformare il debito in mutuo quinquennale con onere a carico del bilancio ente. In data 07-12-2012 CDP spa comunicò tale condizione all'Ente con indicazione di volere comunicare tassativamente entro il 16 gennaio 2013 le modalità prescelte di estinzione del debito... Sussisteva incertezza a fine anno 2012 ed in fase di programmazione 2013 sulla reale possibilità di utilizzo dei fondi FAS la cui acquisizione condizionava anche l'attivazione di risorse in proprio. I fondi FAS risultavano bloccati in termini di utilizzo... I cambiamenti in corso del sistema della fiscalità locale comportarono uno slittamento nei termini di approvazione del bilancio 2013 e pluriennale 2013-2015 e l'Ente non fu in grado di attivare alla data del 16/01/2013 e 16-02-2013 risorse proprie in assenza di bilancio autorizzatorio. CDP pertanto addebitò automaticamente alla data del 16-02-2013 all'Ente l'importo di euro 214.554,47. Il bilancio 2013 fu poi approvato nel mese di luglio e fu più volte ricercata con CDP spa, per le vie brevi, la possibilità di contrarre il prestito dedicato posto che la mancanza del bilancio autorizzatorio non aveva consentito ciò nel mese di febbraio 2013. In particolare si prospettò la possibilità che potesse essere valutata, a livello di CDP, una deroga specifica. Ciò non risultò possibile e l'Ente, preso atto dell'impossibilità, conservò la risorsa erroneamente nella prospettiva di rilevare la minore entrata al momento dell'utilizzo della risorsa FAS dedicata.... L'Organo di Governo accertata la insussistenza dei presupposti per il mantenimento del residuo attivo stralcerà l'accertamento nel 2016 nell'ambito di provvedimenti correttivi da adottare nel mese in corso [settembre 2016] e ne darà copertura con risorse idonee rispetto alla tipologia*



di spesa.”

La Sezione pur prendendo atto di quanto precisato dal Comune di Portomaggiore rileva l'errata contabilizzazione di un'entrata priva del titolo giuridico (fondo rotativo per la progettualità).

b) Dall'esame dei dati SIRTEL dell'anticipazione di tesoreria si rileva, anche nel 2013, l'errata contabilizzazione delle operazioni legate alle anticipazioni di cassa, in quanto sussistono residui attivi per anticipazioni di cassa da riportare al nuovo anno per € 1.569.094,51 alterando, pertanto, la consistenza dell'avanzo di amministrazione. Tale criticità è già stata valutata e riscontrata con le deliberazioni della Sezione n. 126/2014/PRSP, n. 174/2014/PRSP e n. 23/2015/PRSP in relazione ai controlli sul questionario del rendiconto 2011. La deliberazione n. 174/2014/PRSP ha rilevato la non idoneità dei provvedimenti correttivi adottati dall'Ente, con conseguente blocco dei programmi di spesa e solo con deliberazione n. 23/2015/PRSP è stata riconosciuta l'idoneità delle misure correttive predisposte per la copertura finanziaria dello squilibrio rilevato nell'anno 2014.

Inoltre, dall'esame del rendiconto 2013 è emerso un nuovo accertamento a residuo di € 986.622,09 nella voce "riscossione di crediti" ed una riduzione del residuo attivo 2013 per "anticipazione di tesoreria" pari ad € 986.622,99. In risposta al supplemento di richiesta di chiarimenti istruttori il Comune ha spiegato che il residuo attivo iniziale anno 2013 per anticipazione di tesoreria, pari ad € 2.555.717,50, al 31 dicembre è stato ridotto ad € 1.569.094,51 (oggetto delle misure correttive sopra indicate) e la differenza è stata riallocata dall'Ente tra le riscossioni di crediti con la seguente motivazione fornita dal Comune: *"affinché continuasse a mantenere un aspetto neutro rispetto agli equilibri di parte corrente e parte conto capitale"*.

In proposito la Sezione rileva che quest'ultimo residuo risulta privo di un titolo giuridico ed ha pertanto contribuito alla determinazione di un avanzo di amministrazione fittizio.

Tra i documenti contabili trasmessi dall'Ente in fase istruttoria risulta una stampa del conto consuntivo 2015 - categoria "riscossione di crediti" che evidenzia a residuo € 986.622,09. In seguito al supplemento di istruttoria effettuato si è dedotto che tale entrata "insussistente" è stata movimentata con reversali e mandati di pagamento di pari importo, a valere per € 280.790,00 all'intervento n. 1.01.08.08 - corrispondente alla quota che l'Ente aveva stanziato a competenza anno 2015 per il ripiano del piano di riequilibrio triennale di cui sopra - e per € 705.832,00 all'intervento n. 2.01.03.10. Con

nota prot. n.9742/2016 il Comune ha precisato che l'operazione contabile era avvenuta *"nella convinzione del responsabile del servizio finanziario, rivelatasi poi errata ... che la somma trovasse al momento copertura nell'assetto complessivo della gestione"*.

Sul punto la Sezione rileva la grave irregolarità compiuta dall'Ente nella reiterata riallocazione di poste contabili prive di titolo giuridico.


Il Comune ha comunicato di avere assorbito interamente, nella gestione 2014, lo stralcio del residuo attivo di € 1.569.094,51 (il piano iniziale di rientro prevedeva il triennio 2014-2016), ma in realtà sussistevano entrate fittizie anche nelle annualità 2014 e 2015. Tale *modus operandi* evidenzia un deficit di trasparenza nella gestione del bilancio comunale e la mancata comprensione della grave irregolarità rilevata con deliberazione n. 126/2014 della Sezione in relazione all'errata gestione contabile delle anticipazioni di tesoreria.

Successivamente, con nota prot. n. 8694 del 10 agosto 2016 è stata trasmessa la deliberazione di Consiglio comunale che dichiara l'insussistenza del residuo attivo di € 705.851,89 e predispone un piano di riequilibrio su base triennale. Per il 2017 e 2018 il Comune prevede l'utilizzo di risorse pari ad € 193.748,00 annuali tratte da *"Economie di parte corrente derivanti da rinegoziazioni di prestiti destinate a reintegrare i vincoli di spesa in conto capitale disposti sul risultato finanziario 2015"*. Sul punto si osserva che l'art. 7 comma 2 del d.l. 78/2015 stabilisce che solo per gli anni 2015 e 2016 "... le risorse derivanti da operazioni di rinegoiazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione". In conclusione, la Sezione rileva che è precluso l'utilizzo di tali fondi per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente.

c) Tra le entrate riportate a residuo 2013 dal Comune di Portomaggiore, risulta un importo pari ad € 22.500,00 relativo ad un trasferimento regionale accertato al titolo IV di entrata, ma poi incassato al titolo II di entrata a fronte dell'apertura di un nuovo accertamento. E' evidente, pertanto, che il residuo del titolo IV nell'anno 2013 risulta privo di titolo giuridico.

La Sezione, nel prendere atto che tale posta è stata cancellata dall'Ente in fase di riaccertamento straordinario nel 2015, riscontra comunque che per il 2013 si è determinato un avanzo fittizio.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Sezione rileva la grave irregolarità compiuta dall'Ente nella gestione delle entrate comunali, mostrando un comportamento che diverge dal principio di sana gestione finanziaria e di



trasparenza di bilancio, evidenziando nel contempo disfunzioni nel sistema dei controlli interni, in quanto l'Ente si è attivato prevalentemente in seguito alle attività istruttorie della scrivente Sezione.

L'errata impostazione e gestione di bilancio ha portato il Comune ad un costante ricorso all'anticipazione di tesoreria che deve invece rappresentare uno strumento per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità, al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili. L'utilizzo di tale opzione ha inoltre comportato interessi passivi di rilevante entità, pari ad € 85.138,66 nell'anno 2013 e pertanto si impone un rigoroso controllo dei flussi finanziari anche per il ripristino dell'equilibrio di cassa.

La Sezione, in esito all'istruttoria svolta sulla base dei dati del questionario relativo al consuntivo 2013 del Comune di PORTOMAGGIORE (FE),

delibera

di segnalare, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, l. 23 dicembre 2005, n. 266 al Consiglio comunale la grave irregolarità riscontrata costituita da disavanzo effettivo per accertamento di entrate b nnn prive di titolo giuridico.

Si ritiene doveroso segnalare la presenza delle ulteriori seguenti criticità rilevate dai dati contabili trasmessi che vanno attentamente vagliate nella gestione del bilancio degli esercizi futuri.

Le criticità riscontrate sono le seguenti.

Indicatori di deficitarietà

Dal certificato del conto del bilancio (quadro 50) è stato rilevato che l'Ente ha superato i seguenti parametri (ex art.242 del d. lgs. n.267/2000 e decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2009):

- Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del d.lgs. n.23/2011 o di fondo di solidarietà di cui all'art.1, comma 380 della l. n.228/2012, superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà.
- Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima voce di spesa corrente.
- Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori il Comune ha comunicato che *"lo scostamento dei tre parametri è riconducibile all'aspetto del non*

equilibrato rapporto fra riscossioni e pagamenti rispetto ai tempi di accertamento ed impegni di spesa”.

La Sezione prende atto delle risposte fornite ed invita l'Ente ad un attento monitoraggio delle gestioni afferenti i singoli parametri non rispettati rammentando che, nell'eventualità di valori deficitari in almeno cinque parametri, l'Ente è da ritenersi in condizioni strutturalmente deficitarie ex art.242 del TUEL.

Sistema contabile ai fini della corretta rilevazione delle poste vincolate

Dall'esame del questionario emerge che la contabilità interna dell'Ente prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate a specifica destinazione, previste dall'art. 195 del TUEL e l'adozione dei corrispondenti atti d'impegno.

Sul punto è stata fatta richiesta istruttoria di chiarimenti in quanto gli importi del fondo cassa vincolato riportati nei questionari sui rendiconti 2012 e 2013 sembravano incongruenti ed in proposito è stata comunicata l'esistenza di scritture extracontabili di supporto alla contabilità finanziaria, al fine della individuazione e gestione dei fondi vincolati per cassa.


La Sezione ritiene pertanto opportuno segnalare l'importanza della determinazione dell'ammontare complessivo delle entrate vincolate e il loro eventuale utilizzo ai sensi dell'art. 195 del TUEL, al fine di una rappresentazione veritiera delle effettive consistenze di cassa.

Bassa capacità di riscossione di entrate straordinarie

Dall'esame del questionario sul rendiconto 2013 è emerso che non vi è stata attività di riscossione in conto competenza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ed una bassa riscossione in competenza delle entrate da recupero evasione tributaria. In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori è stato precisato, per le entrate da violazioni al codice della strada, che l'accertamento e la riscossione sono effettuate dal Comune capofila in base al criterio dell'accertamento per cassa e, pertanto, la criticità è da imputare alla ritardata regolazione dei rapporti tra Enti.

Per quanto riguarda le entrate da recupero dell'evasione tributaria l'Ente ha indicato l'evoluzione degli incassi e stralci al 31 dicembre 2015, precisando di avere costituito al 31 dicembre 2013 un fondo crediti di dubbia esigibilità tenendo conto del relativo contenzioso in corso.

La Sezione, pur prendendo atto delle spiegazioni, evidenzia che una bassa capacità di riscossione delle entrate accertate dal Comune rappresenta un



indicatore negativo del livello di sostenibilità della spesa di cui si deve tener conto al fine di non compromettere la propria solidità finanziaria.

Presenza di partite residuali attive vetuste

Dall'esame del questionario è emersa la presenza di residui attivi di esercizi precedenti il 2009 relativi al titolo I per € 210.597,20 e al titolo III per € 202.949,35.

A seguito di apposita richiesta istruttoria il Comune ha fornito precisazioni in merito alla composizione di tali residui e all'evoluzione negli esercizi successivi. La Sezione, pur prendendo atto delle risposte fornite, ritiene di segnalare che la presenza di residui attivi con alto grado di vetustà è indice di possibili difficoltà gestionali e necessita, pertanto, di attente valutazioni, a maggior ragione essendo l'Ente in anticipazione di tesoreria da diversi anni.

Servizi conto terzi

Dall'esame del questionario è emersa la contabilizzazione nell'anno 2013, nella voce "altre per servizi conto terzi", di spese quali "*consulenza tecnica sinistro palestra finanziato da risarcimento assicurativo*" e "*compenso incarico di segretario Unione al segretario comunale*" che, ad avviso di questa Sezione, sono state inesattamente contabilizzate tra i servizi per conto terzi.

E' utile ricordare che i servizi conto terzi ricomprendono quelle operazioni o attività poste in essere dall'Ente senza perseguire un interesse diretto e proprio, trattandosi piuttosto di tecnica contabile per rappresentare la realizzazione degli interessi di un altro soggetto. Per poter essere correttamente considerati servizi conto terzi deve trattarsi di entrate che, per il solo fatto della riscossione, fanno automaticamente sorgere per l'Ente locale l'impegno a pagare immediatamente ad un determinato creditore la stessa somma riscossa; ed analogamente di spese che, per il solo fatto dell'avvenuto pagamento, fanno sorgere nell'Ente il diritto ad ottenere il rimborso immediato del relativo importo da un determinato debitore. Ne discende che la registrazione di una posta tra i servizi per conto terzi può essere effettuata solo quando la stessa presenta effettivamente le indicate specificità e, in particolare, quando l'operazione ivi sottesa si caratterizza per l'assenza di un interesse diretto e/o di una qualunque discrezionalità gestionale attribuibile al soggetto che la compie.

Pertanto l'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli di bilancio costituisce una irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione degli equilibri della gestione.

Rapporti finanziari tra Comune e Organismi partecipati

Il Comune di Portomaggiore non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95. Infatti la Sezione rileva il mancato rispetto della disposizione normativa che stabilisce di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione.

In ordine al profilo della mancata asseverazione dei dati da parte dell'organo di revisione delle società partecipate, si sottolinea che è intervenuta la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2016/QMIG ove è stato precisato che, sia nel vigore della vecchia disciplina prevista nel richiamato art. 6, comma 4, d.l. 95/2012 che alla luce di quella nuova dettata dall'articolo 11, comma 6, lett. j, d.lgs. 118/2011, è sempre necessaria la doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell'organo di revisione dell'ente territoriale e di quello dell'organismo controllato, al fine di evitare eventuali incongruenze e garantirne una piena attendibilità.

In occasione dell'esame dei rendiconti dei successivi esercizi, la Sezione si riserva di verificare l'adempimento del suddetto obbligo normativo di cui sono destinatari gli organi di revisione sia dell'Ente che dell'organismo partecipato.

Indebitamento


Dall'esame del questionario e dalle risposte del Comune alla richiesta di chiarimenti istruttori si rileva la non corretta quantificazione dello stock del debito di finanziamento nel conto del patrimonio, avendo l'Ente compreso in tale voce anche l'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del d.l. 35/2013.

La Sezione rileva che l'anticipazione di liquidità in questione è finalizzata a consentire il superamento di momentanee difficoltà di cassa e non può in alcun modo costituire una fonte di finanziamento per i bilanci degli enti locali. Nel 2013 l'Ente ha registrato in bilancio l'entrata e la spesa in modo da garantire la neutralità di tali voci, ma ha erroneamente indicato nel conto del patrimonio la quantificazione complessiva dell'indebitamento.

Spese di personale - adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, d.l. n. 78 del 2010 e successive modificazioni

Dall'esame del punto 6.6 del questionario è emerso che il Comune non ha rispettato, anche nel 2013, il vincolo previsto dall'articolo 9, comma 28, d.l. n. 78/2010 in materia di spesa per il personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori è stato fornito il dettaglio



dei calcoli relativi alla disposizione normativa in questione. In proposito la Sezione osserva che le assunzioni precedenti all'entrata in vigore della prescrizione normativa non sono escluse dal computo per definire il tetto della spesa, vincolante per gli enti locali dal 2012.

Tutto ciò premesso, la Sezione

accerta

la situazione di precario equilibrio del bilancio del Comune di Portomaggiore in relazione ai numerosi e rilevanti fattori di criticità sopra esposti;

invita l'Ente

ad adottare:

- i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio. I provvedimenti dovranno essere assunti entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia ed essere immediatamente trasmessi a questa Sezione per il conseguente esame, ai sensi dell'art. 148-*bis* del Tuel;

- le misure gestionali utili e necessarie ad assicurare una sana gestione finanziaria;

invita l'Organo di revisione

a vigilare con maggiore attenzione sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente in relazione alle criticità riscontrate per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

dispone

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Comune di Portomaggiore per l'inoltro al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione, oltre che, in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L.;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per gli aspetti di competenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'art. 148 del TUEL, ai fini dell'attivazione di una verifica amministrativo - contabile;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, per le valutazioni di competenza, alla Procura della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna in relazione agli elevati oneri finanziari derivanti dalle reiterate e rilevanti anticipazioni di tesoreria;


che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo;

rammenta

l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2016.

Il Relatore
(Federico Lorenzini)



Depositata in segreteria il 25 ottobre 2016

Il Direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)



Il Presidente

(Carlo Greco)

